



CITTA' DI ARZANO
Provincia di Napoli

ORDINANZA SINDACALE

N.44 del 21/10/2011

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere.

RITENUTO che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente.

CONSTATATO che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree.

ACCERTATO che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali, nonché per l'abbandono di rifiuti di vario tipo.

ATTESA la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica.

RITENUTO necessario, per tutte le motivazioni esposte in precedenza, provvedere alla emanazione di specifica Ordinanza Sindacale con la quale obbligare i proprietari dei terreni ed aree libere presenti sul territorio cittadino ad assicurarne la costante manutenzione al fine di evitare oltreché il degrado ambientale anche tutti quelli inconvenienti igienico-sanitari e potenziali rischi per la salute a quanti abitano in prossimità di detti terreni ed aree.

VISTO l'art. 29 del Dec. Lgs. 30/04/1992 n. 285 -- Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO l'art. 36, comma 5, del Regolamento di Igiene Urbana, approvato con Delibera della Commissione Straordinaria n. 253 del 22/12/2009.

VISTO il Dec. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO l'art. 50, del T.U. degli Enti Locali Dec. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Ai proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori o detentori a qualunque titolo di terreni e aree libere ubicate nel territorio comunale di:

tenere i terreni e aree libere sgombri da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, mediante taglio periodico della vegetazione al fine di evitare inconvenienti igienico sanitari a quanti abitano in prossimità di detti terreni e aree oltre il possibile rischio di propagazione incendi;

effettuare idonei interventi di pulizia al fine di rimuovere dagli stessi terreni il materiale di qualsiasi natura che possa offrire rifugio ad animali potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico-sanitari.

AVVERTE

Ai contravventori della presente Ordinanza, sarà applicata una sanzione pari ad €.250,00 con la riserva da parte dell'Amministrazione Comunale di avviare l'esecuzione d'ufficio con addebito di spesa a carico degli inadempienti.

Le attività di vigilanza e controllo delle violazioni alla presente Ordinanza saranno avviate decorsi giorni 20 (venti) dalla data di affissione della stessa, al fine di consentire alla cittadinanza la compiuta informazione e conoscenza degli ordini e delle avvertenze in essa contenuti.

AVVERTE ALTRESI'

Che l'accertamento, da parte dei competenti Organi competenti, di eventuali fattispecie determinanti un grave, concreto e imminente pericolo per la salute pubblica, comporterà l'adozione di specifica Ordinanza Sindacale contingibile ed

urgente a carico del responsabile la cui inottemperanza sarà comunicata alla Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.p., fatta salva ogni altra situazione che possa configurare diversa fattispecie di rilevanza penale.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune di Arzano ed affissa mediante manifesti su tutto il territorio comunale.

La Polizia Municipale è incaricata dell'osservanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n. 1034 ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Casa Comunale, li 21/10/2011



IL SINDACO

Dott. Giuseppe Antonio Fuschino

Giuseppe Antonio Fuschino